

***Regolamento  
dei Controlli Interni e dell'Organismo  
Indipendente di valutazione della performance***

(Approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria

n° ..... del .....)

CAPO I  
ATTIVITA' REGOLAMENTATE

Articolo 1  
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, nell'ambito della normativa sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, disciplina le attività e le modalità di monitoraggio, controllo e valutazione ai sensi dell'art. 147 del d. lgs. 18.8.2000, n. 267, nonché il funzionamento dell'Organismo indipendente di valutazione della performance ex art. 14 del 27/10/2009 n. 150, di seguito indicato più brevemente come "OIV" o semplicemente "Organismo".

CAPO II  
VALUTAZIONE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO – CONTROLLO STRATEGICO

Articolo 2  
Funzioni dell'Organismo indipendente di valutazione della performance

1. All'OIV è attribuita la funzione di valutazione del personale titolare di posizione organizzativa, relativa alle prestazioni e alle competenze organizzative, in coerenza con quanto stabilito dal CCNL. L'OIV svolge altresì le funzioni di valutazione e di controllo strategico che si effettuano in conformità delle disposizioni dell'art. 6 del medesimo decreto legislativo.
2. I criteri e i parametri per il controllo e la valutazione dei responsabili dei servizi sono elaborati dall'OIV. A tal fine si assumono le indicazioni contenute nei documenti di programmazione e nel PEG, per gli obiettivi annuali assegnati ai responsabili delle strutture dell'Ente.
3. L'OIV definisce una proposta per il sistema di valutazione dei responsabili. La proposta è resa nota ai responsabili.
4. L'OIV supporta e coadiuva la Giunta comunale nell'applicazione dei criteri afferenti la graduazione della retribuzione di posizione, predispone e valuta l'adeguatezza della relativa metodologia che sottopone per l'approvazione alla Giunta comunale; gli stessi compiti sono svolti per la valutazione delle prestazioni e dei comportamenti dei responsabili, ai fini della liquidazione annuale della retribuzione di risultato.
5. L'OIV predispone altresì apposita metodologia di valutazione del personale non responsabile, secondo quanto previsto dal CCNL e da quello decentrato integrativo e fornisce consulenza ai responsabili di servizio nell'applicazione della medesima metodologia.

Articolo 3  
La valutazione dei responsabili di servizio

1. La valutazione dei responsabili di servizio si basa, oltre che sul grado di realizzazione degli obiettivi programmati, sulle capacità organizzative dimostrate, le capacità di guida e l'andamento qualitativo del servizio in rapporto al grado di soddisfazione dell'utenza.

2. La valutazione è annuale; tuttavia quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza prevista, il procedimento di valutazione può essere anticipatamente concluso ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del d. lgs. 286/1999.
3. La valutazione dei responsabili di servizio è finalizzata all'attribuzione della retribuzione di risultato e a fornire al Sindaco elementi di supporto per l'assegnazione, conferma e revoca degli incarichi.
4. Il processo valutativo deve inoltre tendere, di norma, anche alla continua valorizzazione del personale, migliorare la trasparenza nei rapporti con il valutato ed incrementare la responsabilizzazione del valutato, salvaguardandone l'autonomia nello svolgimento dei propri compiti.
5. L'OIV utilizza la metodologia approvata dalla Giunta comunale e valuta le modalità di applicazione della metodologia di valutazione da parte dei responsabili di servizio nei confronti dei dipendenti.

#### Articolo 4 Procedura di valutazione

1. Il soggetto preposto alla valutazione dei responsabili di servizio è l'OIV di cui al precedente articolo 2.
2. L'esito della valutazione viene comunicato a ciascun responsabile in un colloquio finale, avente finalità informative ma anche di supporto per il miglioramento delle prestazioni.
3. Il responsabile può proporre osservazioni in merito all'esito della valutazione, entro il termine di dieci giorni. In tal caso l'OIV, esaminate le osservazioni, potrà dedurre in merito alle stesse e, conseguentemente, confermare o rettificare la valutazione iniziale, rimettendo il tutto, per il giudizio finale, al Sindaco.
4. Compete in ogni caso al Sindaco il giudizio finale sulla valutazione, a conferma o rettifica di quanto espresso dall'OIV, e disporre in merito all'erogazione della retribuzione di risultato.

#### Articolo 5 Risultati negativi

1. Il Sindaco sulla base della relazione dell'OIV, nel caso siano stati riscontrati risultati particolarmente negativi nella gestione finanziaria, tecnica, amministrativa e/o inosservanza delle direttive generali e degli indirizzi espressi dagli Organi di governo dell'Ente, comunica tali risultati al responsabile e lo invita a presentare entro quindici giorni le proprie osservazioni al riguardo.
2. Il Sindaco, acquisite anche in contraddittorio le osservazioni del responsabile, il quale può essere eventualmente assistito dalla propria Organizzazione sindacale, adotta, ove non ritenga sufficienti le ragioni presentate dal responsabile e previo esame delle controdeduzioni da parte dell'OIV, i conseguenti provvedimenti.
3. In caso di responsabilità particolarmente grave o di reiterati risultati negativi nella gestione, il Sindaco, previa acquisizione della giustificazione del valutato da presentarsi entro trenta giorni dalla richiesta attiva il procedimento e irroga le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.
4. Le valutazioni sono raccolte nel fascicolo personale degli interessati e di esse si tiene conto all'atto delle assegnazioni o dei rinnovi degli incarichi.

#### Articolo 6 Scheda di valutazione

1. Lo strumento utilizzato per esprimere i risultati della valutazione è la scheda di valutazione.
2. La scheda di valutazione è approvata dal Sindaco sulla base dei modelli predisposti dall'OIV e deve almeno contenere: i dati identificativi del valutato, il periodo di riferimento, i parametri di valutazione ed il sistema dei punteggi, nonché lo spazio per le eventuali osservazioni del valutato e successive deduzioni dei valutatori, la data e le firme del valutato e dei valutatori.

## Articolo 7 Il controllo strategico

1. All'OIV di cui al precedente articolo 2 sono affidate anche le funzioni di controllo e valutazione che si attuano in conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia (valutazione e controllo strategico).
2. L'attività di valutazione e controllo strategico consiste nel processo di verifica sul grado di effettiva attuazione degli indirizzi politici contenuti negli strumenti di programmazione economico – finanziaria e nelle direttive dell'organo di governo. Il controllo strategico è il supporto per riorientare l'attività politico-amministrativa, attraverso la valutazione della performance dell'Ente, vale a dire dell'impatto dell'azione di governo sui cittadini, la valutazione del gradimento e dell'efficacia dell'attività, della strategia e dei comportamenti di governo, e della sua coerenza con il programma di mandato del Sindaco.
3. Questa attività si espleta nell'analisi e monitoraggio, ex ante ed ex post, della congruenza fra funzioni dell'Ente affidate dalle norme, obiettivi operativi prescelti e risorse assegnate. Assicura che le finalità siano raggiunte nel modo più efficiente ed efficace possibile, offrendo a coloro che hanno le responsabilità decisionali di vertice la possibilità di modificare nel modo più opportuno possibile il comportamento stesso, rimuovendo eventuali fattori ostativi.
4. Consta delle seguenti fasi:
  - a) supporto all'azione di governo dell'Ente mediante l'introduzione di una logica di programmazione e di un approccio metodologico per progetti e processi;
  - b) analisi preventiva di fattibilità ed economicità delle iniziative progettuali strategiche;
  - c) analisi dello scenario di riferimento, finalizzata all'individuazione dei principali cambiamenti in atto con l'ausilio di data base o di appositi questionari nonché per il consolidamento dei mezzi di coinvolgimento dei cittadini;
  - d) analisi di congruità delle finalità dei programmi e dei progetti con il contesto ambientale;
  - e) analisi di adeguatezza delle modalità di attuazione dei programmi e progetti con lo scenario di riferimento, operando il raffronto delle soluzioni alternative secondo benefici, costi e capacità di realizzazione;
  - f) individuazione degli indicatori per l'acquisizione di informazioni rilevanti nella definizione dei programmi nonché degli indicatori per la verifica del raggiungimento degli obiettivi e della qualità dei servizi erogati.

In particolare, gli indicatori saranno individuati sulla base del fine conoscitivo perseguito e della modalità di rilevazione. Sarà favorita l'analisi congiunta di più indicatori e il loro confronto nel tempo e nello spazio.

L'analisi degli scostamenti, contenente il confronto tra il valore atteso e quello effettivo, indicherà le cause anche disarticolate e le azioni correttive.

## CAPO III CONTROLLO DI GESTIONE

### Articolo 8

#### Controllo di Gestione – Organo del Controllo di Gestione – Struttura operativa

1. Il controllo di gestione di cui all'art. 196 del d. lgs. 18.8.2000, n. 267 è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficienza, l'efficacia ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi, intendendosi:
  - per efficienza, la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la combinazione ottimale dei fattori produttivi, ed è data dal rapporto tra il risultato ottenuto ed i mezzi impiegati per ottenerlo;
  - per efficacia, la capacità di raggiungere obiettivi e di soddisfare le esigenze degli utenti, ed è determinata dal rapporto tra il risultato ottenuto e gli obiettivi prefissati;
  - per economicità, la capacità di raggiungere gli obiettivi con la minore spesa possibile, ed è stabilita dal rapporto tra i costi del risultato ottenuto e le risorse finanziarie stanziare.
2. Il controllo di gestione costituisce, cioè, strumento di lavoro, di guida e di stimolo per i responsabili di servizio posti al vertice delle unità organizzative, volto a fornire una conoscenza sistematica dell'andamento della gestione dei servizi e degli uffici, al fine di verificare l'impiego ottimale delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi programmati.
3. All'OIV è attribuita anche la funzione di coordinamento del controllo di gestione. L'Organismo opera con il supporto di un funzionario incardinato nel Settore Finanziario, appositamente formato, preposto ad un ufficio interno appositamente costituito per il controllo di gestione. E' consentita la stipula di convenzioni con altri Enti per l'esercizio del controllo di gestione.

### Articolo 9

#### Modalità applicative del controllo di gestione

1. Il monitoraggio ed il controllo della gestione sono effettuati permanentemente e dinamicamente in corso d'esercizio anche mediante appositi incontri con i responsabili di servizio, allo scopo di consentire ed agevolare l'adozione di idonei e tempestivi interventi correttivi della gestione medesima, ove ritenuti opportuni e/o necessari, ad opera degli Organi competenti con l'obbligo a carico della struttura di informare tempestivamente il Sindaco dei risultati degli incontri.
2. L'Organo deputato svolge il controllo di gestione sull'attività dell'apparato comunale, analizzando ed evidenziando il rapporto tra costi e rendimenti, le cause del mancato raggiungimento dei risultati, con segnalazioni delle irregolarità eventualmente riscontrate e proposta di possibili rimedi.
3. Tale Organo, oltre a rilevare i dati richiesti, può formulare pareri, proposte, valutazioni e relazioni riferendone agli Amministratori, al Segretario Generale, ai responsabili dei servizi ed all'Organo di Revisione, tesi ad indicare elementi di guida e di governo della gestione e tali da conseguire una responsabilizzazione attiva di tutti i soggetti coinvolti.
4. L'applicazione del controllo di gestione trova riscontro nelle seguenti fasi operative:

- a) predisposizione di un piano dettagliato degli obiettivi;
  - b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
  - c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione, il rapporto costo/rendimenti e misurare l'efficienza, l'efficacia ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.
5. Il risultato del controllo di gestione dovrà essere comunicato al Sindaco, ai responsabili dei servizi interessati e al Segretario Generale.
  6. Periodicamente l'Organo deputato al controllo di gestione farà pervenire al Sindaco, ai responsabili di servizio interessati, al Segretario Generale apposite relazioni circa quanto rilevato.
  7. Il Controllo di Gestione si articola nelle seguenti fasi: rilevazione degli obiettivi, rilevazione dei dati relativi ai costi e dei risultati, valutazione dei dati in relazione agli obiettivi prefissati.
  8. L'Organismo nella sua attività di controllo e valutazione si avvale in modo sistematico dell'attività della struttura tecnica permanente interna preposta al controllo di gestione.
  9. All'Organismo, soprattutto al fine di un'azione coordinata, integrata ed efficace dei controlli interni, spetta una funzione di orientamento, progettazione strategica e formazione della struttura interna e dei soggetti operativi preposti al controllo di gestione, pur nel rispetto dell'autonomia operativa del responsabile della struttura tecnica permanente.

L'Organismo, con una continua azione di guida, di strategia e di riorientamento nei confronti della struttura tecnica permanente interna preposta al controllo di gestione:

- a) supporta la predisposizione di un Piano Dettagliato di Obiettivi con riferimento al Programma di Mandato del Sindaco, alla Relazione Previsionale e Programmatica e al Piano della Performance;
- b) sovrintende alla definizione di parametri finanziari, economici e di attività, nonché indicatori specifici per misurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nell'attuazione degli obiettivi prefissati;
- c) coadiuva la definizione della mappa dei prodotti e servizi erogati alla agli utenti finali ed intermedi;
- d) supporta la misurazione e la rilevazione contabile dei proventi e costi relativi ai servizi erogati e il monitoraggio del loro andamento nel tempo;
- e) suggerisce la messa in atto di azioni correttive;
- f) assiste la struttura tecnica permanente interna nella stesura del referto del controllo di gestione relativo all'esercizio finanziario di riferimento, ai sensi dell'art. 198-bis del Tuel, per la sua successiva trasmissione agli Amministratori, ai responsabili dei settori e alla Corte dei Conti.

Saranno inoltre individuati sistemi di misurazione e valutazione della performance dell'Ente diretti a rilevare la corrispondenza dei servizi e dei beni resi ad oggettivi standard qualitativi, anche attraverso strumenti di benchmarking (metodologia di confronto delle performance) con riferimento ad analoghe esperienze nazionali o internazionali.

## Articolo 10 Sistema di monitoraggio

1. Per il corretto svolgimento del controllo di gestione l'Organo deputato predispone un sistema di monitoraggio e di verifica, avente come oggetto l'andamento della gestione, dei relativi costi e dei suoi risultati.

2. A tal fine il Sindaco, avvalendosi, eventualmente ed a suo giudizio, dei responsabili di servizio e/o della Giunta, provvede a definire:
  - a) le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;
  - b) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili di servizio;
  - c) l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a singole unità organizzative;
  - d) le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
  - e) gli indicatori specifici per misurare l'efficacia, efficienza ed economicità;
  - f) la frequenza di rilevazioni delle informazioni.
3. Le notizie ed i dati necessari al controllo di gestione vengono forniti dal Settore Finanziario dell'Ente.
4. Per consentire, ove necessario, una più valida ed approfondita analisi, si possono integrare i dati contabili con dati extracontabili.

## CAPO IV ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

### Articolo 11 Compiti dell'OIV

1. L' Organismo Indipendente di Valutazione della Performance:
  - monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
  - mette in atto le attività di valutazione della performance dell'Ente, dei settori e dei relativi responsabili e di controllo strategico, tese a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e di altri strumenti di determinazione degli organi di indirizzo politico-amministrativo, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti. Tali attività si raccordano e si complementano, in particolare, con le attività del controllo di gestione, svolto dalla specifica struttura tecnica permanente interna costituita come "Ufficio Controllo di gestione" incardinato presso il Settore Finanziario e coordinata dall'OIV, e poi con le attività del Collegio dei Revisori;
  - svolge, nei confronti degli organi politici di governo dell'Ente, un ruolo di guida e supporto nell'elaborazione del Piano della performance; in particolare guidandone la stesura dello stesso e seguendone il monitoraggio continuo nel tempo e i consequenziali riorientamenti emergenti dalle verifiche periodiche;
  - sovrintende ai processi di misurazione e valutazione del personale e le relative premialità di merito di tutto il personale, secondo le previsioni dei contratti collettivi nazionali, dei contratti integrativi, dei regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

- fa proprie considerazioni sull'andamento della gestione, al fine di offrire agli organi di direzione politico-amministrativa utili riferimenti per eventuali interventi di indirizzo alla struttura;
- comunica tempestivamente le criticità riscontrate agli organi interni di governo dell'Ente, nonché cura le medesime comunicazioni nei confronti degli organismi esterni di controllo;
- valida la Relazione sulla performance definita annualmente dall'organo di indirizzo politico-amministrativo;
- promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità dell'amministrazione pubblica locale;
- verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- cura la realizzazione di indagini sul clima aziendale, volte a rilevare: o il livello di benessere organizzativo del personale dipendente; o il grado di condivisione del sistema di valutazione; o la valutazione dei responsabili dei settori da parte dei rispettivi collaboratori.

2. Tutte le predette attività sono estese anche alle società partecipate dell'Ente.

#### Art. 12 – Sede, composizione e funzionamento

1. L' Organismo Indipendente di Valutazione della Performance ha sede presso l'Ente, coordina le singole attività di controllo e di valutazione, opera in posizione di staff e di autonomia rispetto alle strutture operative ed agli Organi di governo dell'Ente.

2. L' Organismo Indipendente di Valutazione della Performance è composto da un Presidente e due componenti, tutti esterni all'Ente, in possesso di diploma di laurea specialistica o di laurea almeno quadriennale così come conseguita nel previgente ordinamento degli studi, in possesso di certificate competenze integrate di alta professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, della valutazione della performance e della valutazione del personale.

3. La nomina dei componenti spetta al Sindaco che ne disporrà la scelta, a seguito di procedura di evidenza pubblica a cui potranno partecipare soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

4. I componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione non possono essere nominati tra coloro che rivestano incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione, così come stabilito dal comma 8 dell'art. 14 del D. Lgs.n.150/09.

5. La durata della nomina avrà durata triennale e può essere rinnovata una sola volta.

6. Il Sindaco, previa motivata deliberazione della Giunta, potrà disporre revoca anticipata, in caso di responsabilità particolarmente grave contestata per iscritto e previa acquisizione e valutazione motivata della giustificazione, da presentarsi entro 30 gg. dalla richiesta.

Resta inteso che i componenti dell'Organismo incaricati restano in carica sino alla nomina dei nuovi componenti.

7. Il Sindaco provvede a nominare tra i componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance il presidente.

8. A ciascuno dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance è attribuito un compenso lordo annuo, stabilito con il decreto sindacale di nomina contenuto entro il limite di spesa sostenuta in precedenza per l'organismo di valutazione (Nucleo di Valutazione e Controllo di Gestione), decurtato del 10% come previsto dal D.L.78/2010, convertito dalla L. 122/2010, e comunque in base allo stanziamento di bilancio. Il decreto di nomina dovrà stabilire le modalità di erogazione del compenso, prevedendo per il presidente una maggiorazione pari al 10% rispetto al compenso stabilito per i componenti dell'Organismo.

9. Per lo svolgimento delle attività, ai componenti dell'Organismo è garantito l'accesso a tutte le informazioni di natura contabile, patrimoniale, amministrativa e operativa gestite da ciascun settore.

10. L'Organismo è coadiuvato nella attività di misurazione delle performance e nell'esercizio delle relative funzioni da una struttura tecnica permanente interna, preferibilmente la stessa preposta al controllo di gestione.

11. L'Organismo garantisce le sue attività in modo continuativo operando sia in forma collegiale sia attraverso le prestazioni d'opera intellettuale rese dai singoli componenti alternativamente mediante accessi alla sede comunale o mediante elaborazioni/approfondimenti in remoto.

12. L'Organismo rappresenta l'Ente in network di ricerca e in workshop di formazione attinenti alle materie della propria attività anche al fine di promuovere all'esterno aspetti di gestione innovativi adottati dal Comune, e permettere la partecipazione dello stesso Ente ad attività in rete con altri Enti Locali.

### Articolo 13 Funzionamento dell'OIV

1. L'OIV opera in posizione autonoma rispetto ad ogni altra struttura del Comune; risponde del proprio operato direttamente al Sindaco; svolge la propria attività in modo collegiale e riferisce periodicamente allo stesso Sindaco e, comunque, ogni qual volta il Capo dell'Amministrazione lo ritenga necessario.
2. L'OIV intrattiene rapporti di consulenza, supporto ed assistenza, il più informalmente possibile, con i responsabili di servizio.
3. I responsabili di servizio predispongono una relazione dettagliata sull'attività svolta e sul grado di raggiungimento degli obiettivi della gestione, evidenziando il rapporto tra costi e rendimenti, sia in termini economico/finanziari che di risorse di personale impiegato, e i contenuti del programma di lavoro.
4. L'OIV può richiedere che tale relazione periodica venga fornita anche secondo apposita modulistica (scheda) realizzata a cura dello stesso organismo. La scheda può contenere gli elementi per l'attivazione del processo di autovalutazione.
5. Il ritardo ingiustificato o il mancato inoltro della relazione periodica verranno considerati ai fini della valutazione generale del responsabile.
6. All'OIV sono assegnate idonee strutture per lo svolgimento dell'attività di competenza eventualmente necessarie per il suo funzionamento.

### Articolo 14 Convocazioni – Spese di viaggio

1. L'OIV si riunisce periodicamente, con cadenza almeno quindicinale, convocato dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno.
2. La convocazione deve avere luogo con avviso fatto recapitare anche a mezzo telefax o mail ai singoli componenti due giorni prima di quello fissato per la seduta, fatti salvi i casi di urgenza.

3. La convocazione contiene, oltre all'ordine del giorno, la sede e l'ora della riunione, nonché l'eventuale documentazione che si ritiene utile per la trattazione degli argomenti previsti in disamina.
4. Ai soli componenti non residenti a San Giuseppe Vesuviano, sarà, eventualmente, corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, in base alla normativa vigente

#### Articolo 15

##### Validità delle adunanze

1. L'OIV è validamente costituito, quando tutti i componenti siano stati regolarmente convocati, anche con la presenza di due soli componenti, tranne nell'ipotesi prevista dal successivo secondo comma.
2. Nel caso si debbano adottare decisioni in cui vi siano disparità di vedute tra i suoi membri, l'OIV decide a maggioranza e con la presenza di tre componenti. Nei casi di parità di voti prevale il voto del Presidente.
3. In caso di assenza del Presidente ne svolge le funzioni il componente più anziano di età.
4. Ciascun componente ha diritto di inserire a verbale le proprie motivazioni.

#### Articolo 16

##### Pubblicità e verbalizzazione

1. Le adunanze dell'OIV non sono pubbliche.
2. Delle riunioni viene redatto sintetico verbale, che viene approvato nella medesima seduta o in quella successiva.
3. Le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 241/90 non si applicano alle attività di valutazione e controllo strategico, come ribadito dall'articolo 1, comma 5, del d. lgs. 286/1999.

#### Articolo 17

##### Accesso alle informazioni

1. L'OIV ha la possibilità di accedere alle fonti informative degli uffici e può richiedere informazioni supplementari ai responsabili di servizio delle diverse strutture senza interferire, né sovrapporsi alle attività di altri organi o uffici, esterni o interni, e senza recare intralcio al normale svolgimento delle attività degli uffici.
2. L'OIV ha libero accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Ente.

#### Articolo 18

##### Obbligo di denuncia

1. Per l'OIV, in ordine ai fatti segnalati o la cui conoscenza consegue dall'esercizio delle relative funzioni di controllo e valutazione, si configura l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 20/1994, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del d. lgs. 286/1999.

#### Articolo 19

##### Incompatibilità

1. I Componenti dell'OIV di cui al presente Regolamento soggiacciono alle seguenti cause di incompatibilità:
  - a) rapporto di parentela entro il terzo grado con dipendenti ed Amministratori dell'Ente;
  - b) rapporto professionale o commerciale con l'Ente.
2. Al verificarsi di cause di incompatibilità, il Sindaco con decreto motivato risolve il rapporto con il Componente interessato.
3. Prima di assumere le funzioni, i dipendenti della pubblica Amministrazione nominati componenti dell'OIV come previsto dal presente regolamento devono esibire al responsabile del Settore Finanziario della Comune l'autorizzazione prevista dall'articolo 53 del d. lgs. 30.3.2001, n. 165.

#### Articolo 20

##### Collaborazione con il Collegio dei Revisori

1. L'OIV previsto dal presente regolamento, avute presenti le disposizioni in vigore afferenti i compiti e le attribuzioni del Collegio dei Revisori dei Conti, può tenere informati i Revisori sullo svolgimento della propria attività e, ove necessario, riferisce agli stessi sullo stato di realizzazione degli obiettivi e sull'andamento dell'azione amministrativa dell'Ente.

#### Articolo 21

##### Valutazione dei dipendenti

1. Compete ai responsabili di servizio la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche al fine della progressione orizzontale e del sistema incentivante la produttività, nelle forme previste dal CCNL ed in base ai criteri di valutazione individuati dall'Ente e definiti mediante il sistema di valutazione di relazioni sindacali previsto dai CCNL vigenti.
2. Nella valutazione di cui al comma precedente il responsabile può essere supportato dall'OIV di Valutazione.

#### CAPO V

##### CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA-CONTABILE

#### Articolo 22

##### Controllo di regolarità amministrativa-contabile.

1. Il controllo di regolarità amministrativa-contabile consiste nella verifica della conformità degli atti prodotti e dell'attività posta in essere alla normativa di settore esistente ed alle norme contabili ed al controllo sulla retta gestione delle risorse economiche assegnate a ciascun responsabile di Settore. Tale controllo deve tendere a valutare la regolarità complessiva e sostanziale dell'attività gestionale, comprendente anche le relative procedure, tesa al raggiungimento degli obiettivi posti dall'Amministrazione.
2. Tale attività viene espletata dai responsabili di servizio, dal Collegio dei Revisori dei Conti e dal Segretario Generale, quest'ultimo limitatamente allo svolgimento dei compiti di assistenza alle sedute di Giunta e di Consiglio ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. a) del Tuel, ciascuno secondo le rispettive competenze, rientrando tali funzioni nelle attività previste dal d. lgs. 18.8.2000, n. 267.

#### CAPO VI

## NORME GENERALI E FINALI

### Art. 23 – Disposizioni finali e transitorie

1. L'intero ciclo di gestione della performance, dalla metodologia alle risultanze finali, comprensive delle premialità erogate, sarà pubblicato sul sito internet dell'Ente e nei network degli EE.LL. ai quali l'Ente avrà aderito.

### Articolo 24

#### Rinvio alle norme generali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti ed, in particolare, al d. lgs. 30.7.1999, n. 286, al TUEL 18.8.2000, n. 267, al d. lgs. 30.3.2001, n. 165, al d.lgs. n. 150/09 nonché ai CCNL relativi all'area della dirigenza del Comparto Regioni – Autonomie locali.

### Articolo 25

#### Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le disposizioni contenute nei regolamenti comunali e negli atti aventi natura regolamentare in contrasto con lo stesso. È abrogato in particolare il “Disciplinare per la istituzione del Nucleo di valutazione e controllo interno” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.252 del 17/12/1999 e s.m.i. e da ultimo la deliberazione di Giunta comunale n.78 del 15/04/2005.

### Articolo 26

#### Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.